COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 105 DEL 23/09/2025

Oggetto: Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale ex art. 10 del DPR 465/1997. Approvazione schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale tra il Comune di Aragona (Ag) e il Comune di Canicatti (Ag).

Atto Immediatamente Esecutivo

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di settembre alle ore 13:55, in seguito ad apposita convocazione a mezzo e.mail, si è riunita in modalità mista, in presenza e telematica in audio-videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pendolino la Giunta Municipale, convocata con avviso prot. n. 23327 del 23/9/2025 a firma del Sindaco.

Partecipa all'adunanza, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra.

Intervengono, in presenza il :
Sindaco Giuseppe Pendolino;
Vice Sindaco Virone Francesco;
Ass. Volpe Gioacchino;
Ass. Galluzzo Angelo;
in audio-videoconferenza
Ass. Morreale Francesco Maria;
Ass. Marino Rossana;

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	VIRONE FRANCESCO	VICE SINDACO	P
3	VOLPE GIOACCHINO	ASSESSORE	P
4	GALLUZZO ANGELO	ASSESSORE	P
5	MARINO ROSSANA	ASSESSORE	P
6	MORREALE FRANCESCO MARIA	ASSESSORE	P

Presenti: 06 *Assenti: 00*

copia estratta dal sito web

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe Vinciguerra;*
- *Accertata l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta e riscontrato il numero legale, se ne dà comunicazione agli intervenuti che risultano collegati (Ass. Morreale Francesco Maria e Ass. Marino Rossana), il quale conferma la relativa presenza in audio-video conferenza, cosicché la seduta si intende formalmente aperta.*
- *A questo punto, il Sindaco dispone l'avvio dei lavori.*
- *Il Sindaco pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno;*
- *ciascun componente della Giunta presente a distanza conferma di conoscere la proposta in questione;*

A questo punto, si procede al voto sulla proposta di cui all'ordine del giorno (Proposta di Giunta n. 16 del 23/9/2025 registro generale delle proposte n. 110 del 23/9/2025 – Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale ex art. 10 del DPR 465/1997. Approvazione schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale tra il Comune di Aragona (Ag) e il Comune di Canicatti (Ag);

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA : la Proposta di Giunta n. 16 del 23/9/2025 registro generale delle proposte n. 110 del 23/9/2025 di cui sopra, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano, su direttiva del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

con votazione espressa singolarmente in modo palese da ciascuno degli intervenuti a distanza, risultando la proposta approvata alla unanimità degli intervenuti.

copia estratta dal sito web

DELIBERA

- Di approvare la Proposta di Giunta n. 16 del 23/9/2025 registro generale delle proposte n. 110 del 23/09/2025 avente ad oggetto: "Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale ex art. 10 del DPR 465/1997. Approvazione schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale tra il Comune di Aragona (Ag) e il Comune di Canicatti", con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 1° Settore Dott. Domenico Alfano, su direttiva del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Successivamente, su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.R. n. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA
1° SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 16 del 23/09/2025

Reg. Gen. Proposte n. 110 del 23/09/2025

Oggetto: Convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale ex art. 10 del DPR 465/1997. Approvazione schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale tra il Comune di Aragona (Ag) e il Comune di Canicattì (Ag).

Redatta su direttiva del Sindaco
Giuseppe Pendolino
Visto di conformità all'indirizzo politico

Il Responsabile del Settore
Dott. Domenico Alfano

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Richiesto dal Sindaco del Comune di Aragona di istruire la proposta in oggetto, sottopone all'attenzione della Giunta Comunale l'adozione dell'atto seguente:

PREMESSO

Che con nota prot. n. 3214 del 16/12/2024 a firma del Sindaco *p.t.* del Comune di Aragona, la cui sede si è resa vacante a seguito della assunzione di titolarità del Segretario comunale in carica presso il Comune di Canicattì è stata richiesto al Sindaco del Comune di Canicattì di valutarsi la possibilità di un convenzionamento fra il detto Comune e il Comune di Aragona, al fine di gestire in forma associata il servizio di Segreteria comunale;

Che in data 11/03/2025 con nota prot. 6420 è stata inviata al Comune di Canicattì la bozza di convenzione per valutarne la fattibilità;

Che la bozza convenzione prevede per quanto riguarda l'aspetto economico finanziario il 65% a carico del Comune di Canicattì, quale ente Capofila ed il 35% a carico del Comune di Aragona, ferma restando la competenza dei rispettivi Consigli comunali in merito;

CONSIDERATO:

Che dalla succitata corrispondenza tra i due Comuni interessati è emersa la necessità di un'oculata gestione delle esigue risorse economiche e del contenimento della spesa;

Che per la prospettive segnate, tra cui quelle di razionalizzazione della spesa, si sono da ultimo intensificati i contatti tra i due Sindaci, ed è stata infine valutata positivamente la possibilità di procedere al convenzionamento del servizio della Segreteria Comunale tra i due Enti, anche in ragione di diverse aggiuntive considerazioni, quali, per entrambi, la circostanza che sono stati recentemente in stato di dissesto finanziario ex art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 *s.m.i.*;

copia estratta dal sito web

ASSUNTO che la facoltà di convenzionamento, prevista già dalla L.R. n. 48/91 che ha recepito la L. n. 142/90, confermata dall'evoluzione e dalle successive modifiche e integrazioni apportate all'Ordinamento nazionale e regionale dai successivi legislatori, è istituzionalizzata specificatamente dal DPR n. 465/1997 e dal D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali) a cui si ricollegano le disposizioni regionali riportate nella L.R. n. 23/1998 e L.R. n. 30/2000;

DATO ATTO che la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, pur con l'applicazione delle condizioni stabilite dal CCNL dei Segretari Comunali, comporta un risparmio di spesa per entrambi gli Enti;

VALUTATO, pertanto, che le superiori considerazioni conducono al favorevole convincimento dell'attuabilità e dell'opportunità, sotto tutti gli aspetti, dell'avvio dell'istituto del convenzionamento del servizio di segreteria comunale;

VISTO l'unito schema di Convenzione all'uopo predisposto, costituito da n. 8 articoli, nel quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio secondo le indicazioni di cui alla normativa richiamata nella presente proposta, e sono regolati i rapporti finanziari tra i Comuni, le forme di consultazione, i termini di durata e le procedure di scioglimento.

RASSEGNATA la superiore premessa;

VISTO l'art. 24 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, nonché l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto per il tramite dell'art. 37 della L.R. n. 7/92, come modificata dall'art. 47 della L.R. n. 26/93;

VISTE le deliberazioni dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, tra cui la n.150/1999, la n. 90/2000, la n. 135/2000, la n. 164/2000, la n. 113/2001, la n. 270/2001, e le successive e rispettive modificazioni e integrazioni, come comunque richiamate e assunte a riferimento dal Ministero dell'Interno, da ultimo titolare esclusivo della gestione dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTA la L. n. 127/97 recepita dalla L.R. n. 23/98;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997 e segnatamente l'art. 10, disciplinante l'istituto della Convenzione di Segreteria comunale;

VISTO l'art. 32, 2° comma, lett. *d)* della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. *e)* della L.R. n. 48/1991, secondo cui rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'approvazione di Convenzioni tra Comuni;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO ED ESAMINATO l'allegato schema di Convenzione, ove viene disciplinato ogni aspetto riguardante il funzionamento e la ripartizione degli oneri della costituenda Convenzione di Segreteria;

Richiamato quanto sopra il Responsabile del Settore 1°,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Di sottoporre, all'esame del Consiglio Comunale di Aragona per l'approvazione, la seguente proposta:

APPROVARE la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale avvalendosi di un unico Segretario Comunale, a mezzo del convenzionamento con il Comune di Canicattì ai sensi dell'art. 24 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto per il tramite dell'art. 37 della L.R. n. 7/92, come modificata dall'art. 47 della L.R. n. 26/93;

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i due Comuni, disponendo che faccia parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione, nonché della Convenzione debitamente

copia estratta dal sito web

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA I COMUNI

DI

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

COMUNE DI CANICATTI'
Provincia di Agrigento

per il Servizio di Segreteria comunale
in forma associata

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento

COMUNE DI CANICATTI
Provincia di Agrigento

L'anno duemilaventicinque, il giorno_____del mese di _____nella sede del Comune di Aragona, tra:

IL COMUNE DI ARAGONA, provincia di Agrigento, con sede legale in Aragona (AG) via Roma, c.f. 80000360844, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Giuseppe Pendolino, nato in Aragona il 23/06/1964, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente-

E

IL COMUNE CANICATTI', provincia di Agrigento, con sede legale in Canicattì(AG) via_____ c.f. _____ rappresentato dal Sindaco *pro tempore* _____ nato in _____ il _____, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente

SI SOTTOSCRIVE

la seguente Convenzione, finalizzata a disciplinare i rapporti tra gli Enti sottoscrittori, per come richiesto dall'art.10 del D.P.R. 465/1997 in relazione al servizio di segreteria comunale per la cui intelligenza, si premette che il Comune di Aragona con deliberazione consiliare **n_____ del** _____hanno determinato, nell'ambito della facoltà concessa loro dall'Ordinamento vigente, procedere a convenzionarsi fra essi per il servizio della Segreteria Comunale avvalendosi di un unico Segretario Comunale, e parimenti, e allo scopo, hanno proceduto ad approvare il relativo schema di Convenzione che in data odierna gli enti suddetti, come sopra rappresentati stipulano definitivamente.

copia estratta dal sito web

Art. 1

Oggetto e scopo della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 142/90 (come richiamata nell'OREL dalla l.r. n. 48/91), degli artt. 30 – e da 97 a 105 del TUEL (D.lgs n. 267/2000), delle relative disposizioni legislative regionali, e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, stabilisce i criteri, i tempi e le modalità della gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale dei Comuni di Aragona e Canicattì avvalendosi di un unico Segretario Comunale, e ha lo scopo, nel perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione e nell'ambito della rimodulazione e modernizzazione della struttura amministrativa, di garantire il servizio di Segreteria Comunale ad entrambi i Comuni, ottimizzando le risorse a disposizione e conseguendo un risparmio di spesa.

Art. 2

Durata e scioglimento

La scadenza della convenzione viene fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla relativa sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovata alla scadenza, fermo restando che, decorsi mesi SEI dalla sua costituzione, essa può essere sciolta in ogni momento, sia per mutuo consenso degli Enti associati, manifestata con deliberazioni dei Consigli Comunali, sia per volontà di un singolo

Comune associato, ugualmente manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale. Nei deliberati con i quali si dispone lo scioglimento della Convenzione, gli Enti indicano una data di decorrenza, con un termine minimo di preavviso di 30 giorni.

In caso di scioglimento della Convenzione, il Segretario Comunale già titolare della sede convenzionata, mantiene il servizio e la titolarità della segreteria del Comune capo-convenzione, salvo diversa intesa tra i Sindaci ed il Segretario.

Dei provvedimenti di costituzione, nuova adesione, modifica, recesso e scioglimento della convenzione di segreteria dovrà esserne data comunicazione al Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari comunali e provinciali – UTG di Palermo – Sezione regionale Sicilia, per le determinazioni di competenza.

Art. 3

Comune Capo – Convenzione

Per ogni attività che necessita di una rappresentanza unitaria fra gli Enti, nonché per ogni diverso adempimento appresso specificato, si concorda che il Comune di Canicattì assume il ruolo di Comune capo-convenzione fino alla data di scadenza naturale fissata sopra, salva diversa intesa tra i Sindaci e il Segretario.

Art. 4

Competenze del Comune Capo – Convenzione

Il Sindaco del Comune capo - convenzione dispone la nomina del Segretario Comunale, d'intesa con l'altro Sindaco, ed è competente per tutte le successive disposizioni, attività e dinamiche attinenti alla gestione del rapporto di servizio del Segretario Comunale presso la sede di Segreteria comunale convenzionata, con le modalità stabilite normativamente e in conformità alle direttive emanante dal Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari.

Spetta a ciascuno dei due Comuni l'esercizio della vigilanza sull'operato del Segretario e tutto quant'altro la legge riserva al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale relativamente al Segretario Comunale.

copia estratta dal sito web

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio di segreteria

Le funzioni e i compiti assegnati al Segretario comunale sono quelli indicati dalla legge, nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dalla legge e dai Contratti Collettivi della categoria, come prevede il TUEL.

La prestazione lavorativa del Segretario titolare della Convenzione sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza, secondo quanto previsto dal vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in considerazione della diversa dimensione ed articolazione organizzativa dei due Comuni, in misura tendenzialmente proporzionale alla ripartizione degli oneri finanziari di cui all'art. 7.

I Sindaci potranno stabilire, di volta in volta e di comune accordo, con l'intesa del Segretario, una particolare modalità di svolgimento del servizio che risulti maggiormente proficua per il funzionamento dello stesso, ivi compresa la definizione del calendario dei giorni lavorativi.

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, le relative funzioni saranno svolte dal rispettivo Vice Segretario in servizio presso ciascuno dei due Comuni.

Art. 6

Forme di consultazione e dinamiche di funzionamento

Tutte le attività inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale, poste in essere dal Sindaco del Comune capo-convenzione, devono essere preventivamente comunicate al Sindaco dell'altro Comune che ha facoltà di intervenire nella fase precedente ai provvedimenti finali. Quest'ultimo può richiedere, prima dell'adozione dei provvedimenti finali relativi al funzionamento della Segreteria convenzionata, l'indizione di una riunione congiunta in cui possa effettuarsi una piena valutazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei comuni convenzionati.

Compete al Sindaco del Comune capo-convenzione, previa intesa con l'altro Sindaco, concedere l'autorizzazione a ferie, permessi, congedi straordinari, missioni nell'interesse dei due Enti, e comunque su quant'altro riguardi lo *status* del Segretario comunale del servizio, fermo restando, nell'ambito della gestione di detti aspetti, la possibilità degli Enti di suddividersi o delegarsi, attività e consegne operative o di dettaglio, anche istruttorie o preliminari, nel rispetto del perimetro normativo sopra segnato e degli accordi rimessi nella presente Convenzione.

copia estratta dal sito web

Art. 7

Trattamento economico del Segretario Comunale

Rapporti finanziari fra gli Enti

Al Segretario compete il trattamento economico previsto dalle norme legislative, contrattuali e regolamentari.

Fermi il disposto del comma che precede e le specifiche riportate nei commi seguenti, gli emolumenti dovuti al Segretario della segreteria convenzionata, sono ripartiti tra i due Comuni, nella misura del 65% a carico del Comune di Canicattì e nella misura del 35% a carico del Comune di Aragona. Tale riparto attiene non solo al servizio istituzionale ma altresì a ogni altra competenza accessoria quando sia connessa al rapporto convenzionale. Dal predetto riparto è escluso il rimborso delle eventuali spese di viaggio spettanti al Segretario comunale ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 465/97 e dell'art. 45, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001, i cui oneri sono a carico del Comune di Aragona, che provvederà direttamente al rimborso.

Si stabilisce che il Comune di Canicattì, per tutta la durata della Convenzione, è responsabile per la corretta emissione dei fogli paga e per l'erogazione delle competenze retributive/stipendiali spettanti al Segretario Comunale, restando intesi che i due Comuni convenzionati devono comunicarsi tempestivamente ogni dato che possa riguardare le erogazioni retributive per il servizio di Segreteria da sottoporre a ripartizione, ancorché non rimesse nelle esemplificazioni riprese. Le spettanze di che trattasi sono elaborate, rassegnate ed erogate, di norma e salvo diverse intese, dal Comune di Canicattì che provvederà a tutti gli adempimenti connessi (pagamenti, versamenti contributi, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, certificazioni fiscali, buste paga, etc.) per tutta la durata della Convenzione. Il Comune di Aragona, mensilmente,

in occasione del pagamento delle retribuzioni al proprio personale dipendente, provvederà a erogare al Comune di Aragona la quota a proprio carico, rimandando a conguaglio semestrale l'esattezza della ripartizione, se necessario o se intervenute dinamiche retributive non previste.

Resta inteso che nell'ambito del suddetto riparto, i Comuni possano flessibilmente definirsi per massimamente agevolare i rapporti finanziari tra gli Enti: essi possono altresì attivare la facoltà, attraverso reciproco scambio di intesa a valere per determinati periodi temporali definiti e concordati, che il conguaglio delle spettanze soggette a riparto possa avvenire anche attraverso l'assunzione diretta dell'onere del pagamento integrale delle medesime da parte del Comune di Aragona al posto del Comune di Canicattì.

Restano a esclusivo carico di ciascuno dei due Enti, che vi provvedono separatamente e direttamente verso il Segretario, le spettanze per attività espletate o competenze maturate nell'esclusivo interesse di ciascuno degli Enti medesimi (ad es., i diritti di rogito nei limiti di legge).

Art. 8

Norme Finali

La presente Convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali divenute esecutive, verrà trasmessa a cura del Comune Capo-convenzione al Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari comunali e provinciali – UTG di Palermo – Sezione regionale Sicilia, per le determinazioni di competenza.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, nonché alle deliberazioni dispositive e di indirizzo emanate o richiamate dal Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra

Il Sindaco di Aragona

Il Sindaco di Canicattì

copia estratta dal sito web

firmata, al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali – UTG di Palermo – Sezione regionale Sicilia, per le determinazioni di competenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni sopra rassegnate.

COMUNE DI ARAGONA - SETTORE I

Il Responsabile del 1° settore

Dott. Domenico Alfano

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Parere di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. Il Responsabile del 1° Settore (Affari Generali e Legali) Dott. Domenico Alfano	Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. Il Responsabile del 2° settore (Finanza e Tributi) Geom Calogero Alongi

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Francesco Virone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 23/09/2025 ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web